

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4235

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERROTTA, CESARO, CICALA, COSENTINO,
MILANESE, ALFREDO VITO**

Istituzione del Museo della moda di Positano

Presentata il 30 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dalla considerazione che la moda di Positano è un'eccellenza della nostra nazione.

Positano è riconosciuta a livello mondiale per la moda locale e, quindi, deve essere deputata a sede del Museo della moda del quale la presente proposta di legge propone l'istituzione. Il mondo della moda, oggi più che mai, ha bisogno di essere credibile, non solo nel *business*, ma anche nell'immagine a livello internazionale. È importante quindi, consacrare un luogo idoneo a questo mondo. Ed è per questo che il Museo della moda di Positano

deve essere un luogo attivo come punto di incontro tra creatività, stile e tradizione.

Nel mondo l'immagine è importante, è il vero mezzo per comunicare oggi, quindi, realizzare il primo vero Museo della moda di Positano nel mondo, sarebbe un gesto significativo e importante per Positano e per l'Italia. È assolutamente indispensabile che questo luogo sia attivo, pieno di eventi, mostre e incontri, che diventi un vero luogo « culto » di riferimento internazionale per l'informazione sulla moda di Positano, la sua immagine e tutto quello che ruota attorno ad essa e che possa promuovere la stessa nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Museo della moda di Positano).

1. È Istituito il Museo della moda di Positano, di seguito denominato « Museo », con sede in Positano.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

ART. 2.

(Finalità).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale che si riferisce alla storia della moda;

b) promuovere iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio relativo alla moda;

c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani esponenti della moda di Positano.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Positano è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi del-

l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

d) un rappresentante del comune di Positano, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

e) un rappresentante della provincia di Salerno, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

4. I membri del consiglio di amministrazione del Museo devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore della moda.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e per le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

